

ANTONELLO GUSTAPANE

# La grafopatologia nel processo penale italiano

Le guide di Filodiritto



**FiLOdiritto**  
dal 2001 la legge, il diritto, le risposte



# La grafopatologia nel processo penale italiano



**ANTONELLO GUSTAPANE**

---

# Indice

L'Autore	5
Capitolo Primo <i>la grafopatologia nel sistema processuale italiano</i>	6
Capitolo secondo <i>Il ruolo del grafopatologo nella procedura penale</i>	9
Capitolo terzo <i>Il grafopatologo perito del giudice</i>	10
Capitolo quarto <i>Il grafopatologo consulente del pubblico ministero</i>	14
Capitolo quinto <i>Il grafopatologo come ausiliario della polizia giudiziaria</i>	19
Capitolo sesto <i>Il grafopatologo come consulente della persona offesa</i>	21
Capitolo settimo <i>Il grafopatologo come consulente della parte civile</i>	26

Capitolo ottavo

*Il grafopatologo come consulente della persona accusata di reato,  
del responsabile civile e della persona civilmente obbligata al pagamento  
della multa o dell'ammenda*

29

Capitolo nono

*Il contraddittorio giudiziale sugli esami grafopatologici svolti  
nel processo penale*

34

---

# L'Autore



**ANTONELLO GUSTAPANE**  
MAGISTRATO E DOCENTE

## **LA GRAFOPATOLOGIA NEL PROCESSO PENALE ITALIANO**

**Antonello Gustapane** è magistrato ordinario dal 1986, attualmente in servizio presso la Procura della Repubblica di Bologna, professore a contratto in Ordinamento Giudiziario presso la Facoltà di Giurisprudenza e autore di molteplici pubblicazioni, tra le quali si ricordano le seguenti monografie pubblicate nell'ambito della collana de Seminario Giuridico dell'Uni-

versità di Bologna: *La tutela globale dell'ambiente* (1991); *La valutazione di impatto ambientale* (insieme a G. Sartor e a C. Verardi (1992)); *L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano* (1999); *Il ruolo del Pubblico Ministero nella Costituzione italiana* (2012).

Per Filodiritto ha scritto diversi articoli e pubblicato il libro “*SCIA edilizia e responsabilità penale dei funzionari comunali*”, scaricabile gratuitamente dal sito di Filodiritto Editore.



# La grafopatologia nel sistema processuale italiano

La grafopatologia è la branca della grafologia<sup>1</sup>, che studia le scritture che presentano tremori, disgrafie, deviazioni, tracciati anomali o insoliti per verificare se tali modalità del gesto scrittorio siano l'espressione da parte del suo autore o di una scelta volontaria tesa a simulare le condizioni psichiche in cui versa; o di una sindrome morbosa, di tipo fisiologico o di tipo psicologico, che si riflette nella produzione grafica<sup>2</sup>.

Essendo strettamente fondata sulle conoscenze delle scienze mediche e psicologiche del gesto scrittorio, la grafopatologia può essere correttamente definita la tecnica scientifica che, come acutamente osservato da Tarantino, individua, ricostruisce e classifica le manifestazioni scrittorie riconducibili “a sintomi clinici dovuti ad alterazione psichica o organica che si siano presentati in modo temporaneo, prolungato o permanente”<sup>3</sup>.

Nella procedura penale, che è il complesso procedimentale regolato dalla legge e diretto all'accertamento della sussistenza del fatto costituente reato e della sua attribuibilità alla persona accusata di averlo commesso, con la conseguente determinazione della giusta pena da irrogare alla persona riconosciuta come l'autore del reato<sup>4</sup>, la grafopatologia entra in gioco

---

<sup>1</sup> Tra le opere più significative pubblicate in Italia si consultino: MORETTI, *Trattato scientifico di perizie grafiche su base grafologica*, L'albero di Verona, Verona, 1942; VETTORAZZO, *Grafologia giudiziaria e perizia grafica*, Milano, 1987; Id., *Metodologia della perizia grafica su base grafologica*, Milano, 1998; BRAVO, *Metodologia della consulenza tecnica e della perizia su scritture*, Giordano ed., Mesagne, 2003; BUQUET, *La perizia dei documenti manoscritti*, Pioda Imaging, Roma, 2007; TRAVAGLINI (a cura di), *Lettere anonime. Risvolti peritali, giuridici, criminologici e grafologici*, Giordano ed., Mesagne, 2011.

<sup>2</sup> Da ultimo si veda: TARANTINO, *Linguaggio nelle perizie grafo-patologiche*, in AA.VV., *Perizie su scritture*, Tiemme Manduria, Taranto, 1998; TRAVAGLINI, *Il gesto scrittorio. Problematiche e prospettive grafologiche*, Giordano ed., Mesagne, 2007; MASTRONARDI, BIDOLI, CALDERARO, *Grafologia giudiziaria e psicopatologia forense*, Milano, 2010; GUSTAPANE, TRAVAGLINI, *Manuale di grafologia giudiziaria penale*, BUP, Bologna, 2016.

<sup>3</sup> TARANTINO, *I contributi della grafo patologia nelle problematiche forensi*, in GUSTAPANE, TRAVAGLINI, *Manuale di grafologia giudiziaria penale*, cit., 195. Id., *la grafo patologia in perizia grafica*, in *Scrittura*, n. 1, 1987, 35 ss.

<sup>4</sup> Tra le opere più recenti sul processo penale italiano si richiamano: TONINI, *Diritto processuale penale*, Milano, 2013; CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, Torino, 2012; CONSO, GREVI, BARGIS (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Padova, 2013; GRILLI, *Corso di procedura penale*, Padova, 2009; DALIA, FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2013; SCAPARONE, *Procedura penale*, Torino, 2013; SIRACUSANO, GALATI, TRANCHINA, ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, Milano, 2013.

ogni qual volta uno scritto, tanto se di autore riconoscibile quanto se di autore anonimo<sup>5</sup>, sia rilevante ai fini della ricostruzione del fatto di reato, della individuazione del suo autore e della verifica del grado di responsabilità della persona accusata di averlo commesso.

La visione di insieme del diritto penale permette di dire che uno scritto può essere processualmente rilevante in una molteplicità di casi, riconducibili sistematicamente a tre tipologie<sup>6</sup>.

Innanzitutto lo scritto può essere oggetto di accertamento processuale quando è l'elemento costitutivo del reato, come avviene: da un lato, nei delitti di falsità in atti (artt. 476 ss. c.p.), nei quali esso è l'oggetto materiale del reato, ossia è la cosa sulla quale o mediante la quale il reato è commesso; e dall'altro lato, nei delitti di diffamazione (art. 595 c.p.), di vilipendio (artt. 290-293, 302 ss., 402 ss., c.p.), di apologia (artt. 266, 272, 327, 414 c.p.), di istigazione (artt. 266, 302, 322, 414 ss., 580 c.p.), di disfattismo (artt. 265 e 267 c.p.), di simulazione di reato (art. 367 c.p.), di calunnia (art. 368 c.p.) e di autocalunnia (art. 369 c.p.), di truffa (art. 640 c.p.), nei quali esso è una modalità dell'azione, ossia è uno dei modi con cui il reato può essere commesso<sup>7</sup>.

In secondo luogo, il segno grafico può essere importante per la controversia giudiziale qualora si sostanzi in circostanza aggravante del reato, come avviene per lo scritto anonimo, che può essere il mezzo utilizzato per commettere la minaccia, o l'illecita pressione o la costrizione sulla persona offesa, che si intendono reprimere (cfr.: art. 339 c.p.; art. 101 del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, contenente il t.u. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, che, pure, contempla un aumento della pena, qualora l'illecita pressione o costrizione sull'elettore, sanzionate dagli artt. 97 e 101, I co., d.p.r. cit., siano effettuate mediante l'uso di scritto anonimo)<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Secondo ANTOLIESI, *Manuale di diritto penale – Parte speciale II*, Milano, 1997, 369, scritto anonimo “è ogni comunicazione scritta, autografa o meccanica, destinata ad altri, priva del nome dell'autore e di ogni altra indicazione atta a permetterne la pronta e sicura identificazione. Vi rientrano anche i c.d. scritti pseudonimi”. Non dissimile è la definizione data da MANZINI, *Trattato di diritto penale*, V (a cura di Nuvolone), Torino, 1982, 468, secondo il quale “lo scritto anonimo è ... è ogni manifestazione” di pensiero “fatta con segni di scrittura autografica o meccanica, destinata ad altri (abbia o no la forma di lettera) e comunque recapitata, priva del vero nome del suo autore o d'altra indicazione o contrassegno atto a permetterne una diretta, pronta e sicura identificazione di costui da parte del destinatario dello scritto medesimo. Sono quindi anonimi anche gli scritti pseudonimi, giacchè pure in questi manca il vero nome dell'autore dello scritto”.

Sugli scritti anonimi si rimanda alla specifica ricerca: GUSTAPANE, *Gli scritti anonimi tra giusto processo e obbligatorietà dell'azione penale*, in *Indice Penale* n. 1 del 2010, 43 ss.

<sup>6</sup> GUSTAPANE, *La riforma dei reati di falso e il ruolo del grafologo nel processo penale*, in *Giust. Pen.*, 2016, n. 12.

<sup>7</sup> TAGLIARINI, *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, in AA.Vv., *Diritto penale – Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 2014, 202 ss.

<sup>8</sup> Come acutamente rilevato da VASSALLI, *Anonimi (scritti)-diritto penale*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, 503, in questi casi l'uso di scritti anonimi è considerato elemento circostanziale aggravante per “sottolineare soprattutto la maggiore pericolosità o temibilità della condotta, e cioè la maggiore probabilità che essa possa realizzare una lesione di quella libertà morale del pubblico ufficiale, del privato o dell'elettore che la legge con le ricordate incriminazioni intende tutelare”. Così pure SALTELLI, ROMANO DI FALCO, *Commento teorico-pratico al nuovo codice penale*, vol. II, Roma, 1930, 284; CORSO, *Notizie anonime e processo penale*, Padova, 1972, 304.

Infine, il segno scrittorio può intervenire nella vicenda processuale come elemento di prova del reato, nelle variegate ipotesi in cui lo scritto appaia significativo per la ricostruzione del fatto di reato per il quale si procede.

Si pensi al caso di un sequestro di persona nel corso del quale il sequestratore, non ancora identificato, avanzi delle richieste per la liberazione del sequestrato attraverso uno scritto, dalla cui analisi si potrebbe arrivare ad identificare il sequestratore stesso; oppure a quello della circonvenzione di persona incapace, nel quale dai segni grafici apposti su uno scritto, con cui la persona minorata abbia adottato atti dispositivi per lei pregiudizievoli, si vogliano desumere elementi per sostenere la circonvenibilità di quel soggetto; ed infine all'ipotesi del minore persona offesa o testimone di un reato di cui si voglia saggiare la maturità e l'attendibilità.





# Il ruolo del grafopatologo nella procedura penale

Si deve notare che l'intervento nel processo penale del grafopatologo varia a seconda del soggetto processuale che ne chiedi l'intervento, mosso dall'intento di trovare nella grafopatologia un apporto tecnico-scientifico per poter espletare, nel modo più efficiente possibile, la funzione processuale di cui è titolare in relazione alle questioni controverse ruotanti intorno ad un segno grafico.

È di tutta evidenza che la rilevanza processuale delle attività svolte dal grafopatologo, con il connesso corredo di doveri e di responsabilità che gravano su di lui, dipendono necessariamente dall'attività svolta nel processo dal soggetto processuale che a lui si rivolge, in quanto il grafopatologo, quale esperto che assiste uno dei soggetti processuali, non può che prestare la propria opera conformemente all'interesse perseguito dal soggetto processuale che lo nomina.

Nel vigente codice di procedura penale, i soggetti del processo, ossia coloro che sono titolari di poteri di iniziativa nel procedimento dai quali conseguono negli altri soggetti il dovere di compiere un atto successivo, sono: – come soggetti pubblici, il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria; – come soggetti privati, l'imputato/indagato, la persona offesa dal reato, la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, e il difensore.

Si deve, però, notare che quest'ultimo riveste una funzione di assistenza tecnica e di rappresentanza di uno dei soggetti privati, così da perseguirne il medesimo interesse, con l'effetto che le riflessioni svolte in questa sede sul soggetto difeso valgono, pure, logicamente, per il suo difensore.

L'esame della rilevanza processuale delle attività svolte dal grafopatologo va, pertanto, condotta a seconda che a chiamarlo a prestare la sua professionalità tecnica sia uno dei soggetti pubblici, e in primis il giudice; o uno dei soggetti privati, in quanto sono ontologicamente diversi gli interessi perseguiti e le funzioni svolte nel processo da ciascuno di tali soggetti, che, a loro volta, inevitabilmente connotano l'intervento svolto nel processo dai loro collaboratori tecnici, tra i quali per l'appunto il grafopatologo<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Per una più articolata analisi della posizione del grafologo giudiziario nel processo penale si veda GUSTAPANE, *Il grafologo nel processo penale*, in GUSTAPANE e TRAVAGLINI, *Manuale di grafologia giudiziaria penale*, cit., 267 ss.



# Il grafopatologo perito del giudice

Il primo dei soggetti processuali è il giudice, ossia colui che, su sollecitazione del pubblico ministero, titolare dell'azione penale, esercita, secondo le forme previs<sup>10</sup>te dal legislatore processuale, la funzione pubblica giurisdizionale di accertare la sussistenza del fatto costituente reato, di verificare l'effettiva attribuibilità di quel fatto alla persona accusata di averlo commesso, e di irrogare, qualora riconosca l'imputato colpevole di averlo commesso, la pena e gli altri effetti penali previsti dal legislatore per quel reato.

Egli svolge questo complesso di attività accertatorie e sanzionatorie per dare concreta attuazione alla volontà normativa espressa dal legislatore nel precetto penale, tendendo unicamente a perseguire il raggiungimento della verità storica dei fatti contestati nell'imputazione, come si desume dal canone enunciato dall'art. 25 Cost. «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»<sup>11</sup>.

Tale norma costituzionale, usando, per definire l'oggetto del reato, il termine *fatto*, che di per sé indica l'accadimento effettivamente avvenuto nella realtà se, da un lato, consente al legislatore penale di elaborare, a tutela di beni costituzionalmente rilevanti, fattispecie di reato

---

<sup>10</sup> Sulla quale si rimanda a DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale*, Padova, 2012, 275 ss., che ha autorevolmente affermato che funzione giurisdizionale è da intendere nel senso di «attività diretta all'accertamento della volontà normativa da far valere in un caso concreto oggetto di una controversia tra due o più parti, pubbliche e/o private, allo scopo di eliminare le incertezze sorte in sede di applicazione delle norme o di irrogare le sanzioni previste per la commissione di illeciti, così da assicurare la certezza del diritto e la reintegrazione dell'ordine giuridico violato» Analogamente GUASTINI, *La Magistratura - art. 101 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di BRANCA e PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 1994, 147 ss.; GUSTAPANE, *Giudice e pubblico ministero nel giusto processo*, in *Dir. Soc.*, 2001, 7 ss.; MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano, 2013, 485.

<sup>11</sup> BRICOLA, *Principio di legalità e potestà normativa delle regioni*, in *Scuola positiva*, 1963, 630 ss.; ID., *La discrezionalità nel diritto penale*, I. *Nozioni ed aspetti costituzionali*, Milano, 1965, 129; GALLO, *La legge penale. Appunti di diritto penale*, Torino, 1967, 22; ID., *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, I, Torino, 2014, 29 ss.; GAMBERINI, *Riserva di legge*, in AA.VV., *Introduzione al sistema penale*, a cura di Insolera, Mazzacuva, Pavarini, Zanotti, Torino, 2012, 133 ss.

unicamente per reprimere comportamenti umani incidenti sulla realtà materiale<sup>12</sup>; dall'altro lato, abilita il giudice ad irrogare la pena criminale solo per un reato realmente commesso dall'imputato, che il giudice abbia accertato all'esito di un giudizio svolto secondo le regole del "giusto processo" nel rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 Cost.)<sup>13</sup>.

La forma procedurale prevista per consentire al giudice di avvalersi dell'apporto del grafopatologo è la perizia, che è qualificata nel capo VI del titolo II del libro III del c.p.p. come mezzo di prova, ossia come strumento processuale per l'acquisizione di un elemento di prova (alla pari della testimonianza, dell'esame delle parti, delle ricognizioni, dei documenti), esperibile, a seconda dei casi, d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o delle parti, ai sensi dell'art. 220, comma 1, c.p.p., quando il giudice ritenga che, ai fini della decisione, occorra «svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche»<sup>14</sup>, potendosi far rientrare la grafopatologia nel novero delle «specifiche competenze tecniche, scientifiche».

Si deve, però, evidenziare che, ai sensi dell'art. 220, comma 2, c.p.p., «salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena e o della misura di sicurezza», non è consentito disporre perizia «per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche»<sup>15</sup>, cosicché il giudice ha la facoltà di avvalersi dell'apporto del grafopatologo per esami e valutazioni di tipo personologico solo per verificare le condizioni psico-fisiche del suo autore che dipendano da cause patologiche.

---

<sup>12</sup> Sul punto ci si richiama al fondamentale insegnamento di BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1974, 7 ss. (ora in ID., *Scritti di diritto penale*, a cura di Canestrari e Melchionda, Milano, 1997, 541 ss.) che ha configurato il reato «come fatto lesivo di un valore costituzionalmente rilevante», in quanto la sanzione penale, a causa del «valore preminente» riconosciuto dalla Costituzione alla libertà personale, «può essere adottata soltanto in presenza della violazione di un bene, il quale, sia pure non di pari grado rispetto al valore (libertà personale) sacrificato, sia almeno dotato di rilievo costituzionale. Ossia: l'illecito penale può concretarsi esclusivamente in una *significativa* lesione di un valore costituzionalmente rilevante», così che il legislatore non solo deve assumere «a fondamento di una categoria di reati la tutela di un bene costituzionalmente rilevante», ma ha pure «un preciso dovere di tutelare penalmente il valore nella sua esatta dimensione costituzionale». Sul dovere del legislatore di predisporre la tutela penale dei valori costituzionalmente rilevanti si vedano, poi, le interessanti osservazioni di FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2014, 12 ss.; MAZZACUVA, *Diritto penale e Costituzione*, in INSOLERA, MAZZACUVA, PAVARINI, ZANOTTI, *Introduzione al sistema penale*, cit., 100 ss.

<sup>13</sup> TONINI, *Diritto processuale penale*, cit., 23; SIRACUSANO, GALATI, TRANCHINA, ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, cit., 290 ss.; CONSO, in CONSO, GREVI, BARGIS, *Compendio di procedura penale*, cit., XL; LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2012, 15 ss.

<sup>14</sup> TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2013, 339 ss., ha sottolineato che la perizia adempie alle seguenti funzioni che richiedono speciali conoscenze: «1) svolgere indagini per acquisire dati probatori; 2) acquisire gli stessi dati selezionandoli e interpretandoli; 3) effettuare valutazioni sui dati già acquisiti».

<sup>15</sup> LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, cit., 258 ss.

La nomina da parte del giudice comporta il conferimento di un ufficio pubblico, avente le stesse caratteristiche di imparzialità e di neutralità della funzione giurisdizionale, al quale l'esperto non può rinunciare, «salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'art. 36 c.p.p.» (art. 221, comma 3, c.p.)<sup>16</sup>; e che l'esperto può rivestire purché non versi in una delle condizioni di incapacità o di incompatibilità previste dall'art. 222 c.p.p., che, per garantire l'efficienza e l'imparzialità dell'apporto specialistico, vieta, a pena di nullità, l'espletamento dell'ufficio di perito: a) al minorenni, all'interdetto, all'inabilitato, all'infermo di mente; b) all'interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici o all'interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; c) al sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) a chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o è chiamato a prestare ufficio di testimone o interprete; e) a chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

Il carattere pubblico dell'ufficio determina, da un lato, per il perito l'obbligo di dichiarare il motivo di astensione esistente; e dall'altro lato, per le parti la possibilità di ricusarlo nei casi stabiliti dall'art. 36 c.p.p. (ad eccezione di quello previsto dal comma 1, lett. h) dello stesso articolo).

La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata al giudice che ha disposto la perizia fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico; oppure, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere. Il giudice provvede sull'istanza nel rispetto, in quanto applicabili, delle norme sulla ricusazione del giudice stesso. In caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione, il giudice provvede con ordinanza alla sua sostituzione con altro esperto.

Con il conferimento dell'incarico peritale da parte del giudice, il grafopatologo diviene pubblico ufficiale obbligato a dare un parere tecnico o sulla autenticità dello scritto, o sulla sua paternità, o sulle condizioni psico-fisiche patologiche del suo autore.

Tale parere deve essere formulato, nel rispetto delle regole tecnico-scientifiche grafopatologiche, in modo assolutamente conforme al vero, come si desume inequivocabilmente dalla formula della dichiarazione di impegno che rende, ai sensi dell'art. 226 c.p.p., al momento del conferimento dell'incarico: «*consapevole della responsabilità morale e giuridica che as-*

---

<sup>16</sup> Per l'art. 36 c.p.p., il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o del figlio; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono gravi ragioni di convenienza.

*sumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali»,* dichiarazione che inevitabilmente riverbera i suoi effetti anche in sede di esame nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dimodoché il perito, prima di deporre, deve ripetere l'impegno a dire il vero (secondo la prassi maggiormente seguita dai giudici).

L'obbligo di verità del grafopatologo nominato perito dal giudice è rinforzato dalla previsione penale dell'art. 373 c.p., che punisce con la reclusione da due a sei anni il perito che *«dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non corrispondenti al vero»*, salvo che non avrebbe dovuto essere assunto sin dall'inizio come perito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p..

Dovendo svolgere l'analisi dello scritto in contestazione nell'assoluto rispetto dell'obbligo di compiere una ricostruzione della verità processuale quanto più possibile aderente alla verità storica, il grafopatologo perito del giudice ha l'obbligo di esprimere secondo verità le conoscenze tecnico-scientifiche che ha concretamente maturato con le attività tecniche di studio dello scritto in contestazione e delle altre scritture eventualmente acquisite per la necessaria comparazione, utilizzando una di quelle espressioni semantiche indicate nella premessa dell'elaborato peritale come tipiche per la formulazione graduata del giudizio finale, o in ordine alla autenticità ed alla attribuibilità soggettiva dello scritto; oppure in ordine alle condizioni psico-fisiche dipendenti da cause patologiche del soggetto autore dello scritto.

Detto in altri termini, essendo neutrale ed imparziale la funzione svolta dal giudice per l'accertamento della verità in ordine alla commissione del reato, l'attività del grafopatologo ausiliario del giudice non può che essere parimenti neutrale ed imparziale, e quindi assolutamente oggettiva, nella formulazione delle conclusioni raggiunte secondo il metodo di analisi eseguito.



# Il grafopatologo consulente del pubblico ministero

Altro soggetto del processo penale è il pubblico ministero, che è l'organo pubblico, appartenente all'ordine giudiziario ordinario, titolare della pretesa dello Stato di reprimere i reati e di punirne gli autori, mediante l'azione penale, che è l'atto con cui egli dà inizio al processo penale, chiedendo al giudice, terzo ed imparziale, nei casi e con le forme tassativamente previsti dal legislatore, di accertare il fatto costituente reato, di verificare la responsabilità dell'imputato in ordine a quel reato e di applicare al reo la giusta pena prevista dalla legge<sup>17</sup>.

Il combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 3, e 112 Cost., imponendo al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale esclusivamente nei casi tassativamente previsti come reato dalla legge entrata in vigore prima dei fatti contestati, dipinge come vincolato il potere di promuovere l'accertamento della fondatezza della *notitia criminis* da parte del giudice e sottrae lo stesso pubblico ministero da qualsiasi possibilità di direzione da parte di un'altra autorità, ed *in primis* da parte del potere esecutivo<sup>18</sup>.

Il pubblico ministero svolge, perciò, le funzioni inquirenti per promuovere da parte del giudice la concreta attuazione della volontà normativa espressa dal legislatore nel precetto penale, mirando al raggiungimento della verità storica dei fatti oggetto di contestazione, come si desume dalla corretta lettura del Comma 2 dell'art. 25 Cost., che si è sopra proposta e che si riverbera pure sulle attività del pubblico ministero, nel senso che questi può esercitare l'azione penale per far irrogare dal giudice la pena criminale unicamente per un reato realmente commesso dall'imputato e accertato dal giudice all'esito di un giudizio svolto nel contraddittorio

---

<sup>17</sup> Sulla configurazione costituzionale del pubblico ministero come organo giudiziario indipendente, istituito per permettere che l'esercizio della funzione giurisdizionale avvenga, qualora siano in gioco interessi dello Stato-comunità, sulla base di una sollecitazione proveniente da un altro soggetto pubblico, radicato nella magistratura ordinaria, che opera non a seguito di valutazioni discrezionali foriere di possibili attentati alle libertà individuali, ma in forza di una oggettiva ed imparziale interpretazione della volontà normativa espressa preventivamente dal potere politico ed attualizzata in modo autonomo e svincolato da qualsiasi valutazione politica, si rinvia più ampiamente a GUSTAPANE, *L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano*, Milano, 1999, 109 ss.; ID., *Giudice e pubblico ministero nel giusto processo*, in *Dir. Soc.*, 2001, 7 ss.; ID., *Il ruolo del pubblico ministero nella costituzione italiana*, Bologna, 2012.

<sup>18</sup> Così pure DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale*, cit., 597; SCAPARONE, *Pubblico ministero (dir. proc. penale)*, in *Enc. Dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 1101; MOROZZO DELLA ROCCA, *Pubblico ministero (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 1077 ss.; DELLA CASA, VOENA, *Soggetti*, in CONSO, GREVI, BARGIS, *Compendio di procedura penale*, cit., 62.

delle parti nella formazione della prova (art. 111 Cost.).

Venendo allo specifico tema qui trattato, si osserva che, durante le indagini preliminari, il pubblico ministero può aver bisogno di avvalersi dell'apporto del grafopatologo quando uno scritto rilevi, dal punto di vista penale, o come elemento costitutivo o come circostanza aggravante oppure come elemento di prova del reato sottoposto ad indagini preliminari, anche al fine di ricostruire le condizioni psico-fisiche dipendenti da cause patologiche dell'indagato, della persona offesa, o della persona informata sui fatti, della quale si vuole saggiare il grado di maturità psichica al fine di valutarne l'attendibilità.

Due sono le modalità dell'accertamento tecnico grafopatologico esperibili dal pubblico ministero.

Quando l'accertamento grafopatologico non comporti alcuna modificazione dell'atto scritto, il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 359 c.p.p., può, con decreto, nominare ed avvalersi come consulente di un esperto in grafopatologia giudiziaria, scegliendolo, "di regola" tra le persone iscritte all'Albo dei periti tenuto presso il Tribunale (art. 73 d.a.c.p.p.), che non può rifiutare la sua opera.

Si deve precisare che il verbale della consulenza d'ufficio svolta ai sensi dell'art. 359 c.p.p. viene inserito nel fascicolo del pubblico ministero, dove resta anche dopo l'eventuale esercizio dell'azione penale, potendo essere utilizzato nel corso dell'istruttoria dibattimentale o per effettuare eventuali contestazioni durante l'esame di periti o di consulenti tecnici (art. 501 c.p.p., che al comma 1 richiama, in quanto applicabili, le disposizioni sull'esame testimoniale); o per darne lettura, disposta dal giudice su istanza di parte, quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione, perché, ad esempio, lo scritto oggetto di contestazione, pur sottoposto a sequestro, è andato perduto a causa di un incendio.

Altra ipotesi di consulenza d'ufficio esperibile durante le indagini preliminari è quella disciplinata dall'art. 360 c.p.p., che il pubblico ministero può attivare quando intenda procedere ad un accertamento tecnico che comporti, *ex art. 117 d.a.c.p.p.*, la modificazione dello scritto oggetto di indagini (come avviene nel caso in cui si intenda sottoporre ad analisi chimica il supporto materiale della scrittura per determinarne la provenienza merceologica e/o la datazione), e non voglia avanzare richiesta di incidente probatorio al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 393, comma 1, lett. f), c.p.p., o perché non vuol mettere in deposito presso il giudice per le indagini preliminari tutti gli atti di indagine compiuti (come imposto dal comma 2-*bis* dell'art. 393 c.p.p.); oppure perché preferisce gestire direttamente l'espletamento dell'accertamento tecnico.

Caratteristica di questa forma di consulenza d'ufficio è che i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati dalle parti private *«hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve»*.

In tal modo si instaura, anche se davanti al pubblico ministero (e non davanti al giudice

per le indagini preliminari), una forma embrionale di contraddittorio, tra gli accertamenti svolti dal consulente dell'ufficio inquirente e quelli espletati dai consulenti delle altre parti, che intervengono per fornire assistenza tecnica ai loro danti causa nel perseguire il loro interesse durante le indagini preliminari, controllando la correttezza degli esami e delle valutazioni effettuate dal consulente d'ufficio ed eventualmente fornendo una prospettazione alternativa alle sue conclusioni (nei termini e nei limiti che si vedranno più diffusamente nei paragrafi successivi).

Venendo effettuata in contraddittorio, questa consulenza tecnica d'ufficio, a differenza di quella espletata ai sensi dell'art. 359 c.p.p., è inserita, nel caso sia disposto il rinvio a giudizio, nel fascicolo per il dibattimento per essere pienamente utilizzabile dal giudice di merito per la decisione del processo, *ex art. 431 c.p.p.*

Per garantire adeguatamente il diritto di difesa dell'indagato, che potrebbe subire effetti pregiudizievoli dalla scelta del pubblico ministero di procedere a consulenza *ex art. 360 c.p.p.*, il legislatore processuale riconosce alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di formulare, prima del conferimento dell'incarico, riserva di promuovere incidente probatorio, in modo da impedire al pubblico ministero di procedere agli accertamenti tecnici salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti, ipotesi a dire il vero difficilmente prospettabile in campo grafopatologico (art. 360, comma 4, c.p.p.). E se il pubblico ministero, nonostante la riserva presentata dall'indagato e l'insussistenza delle condizioni di indifferibilità dell'accertamento, disponga ugualmente di procedere agli esami tecnici, i risultati raggiunti dal consulente tecnico «*non possono essere utilizzati nel dibattimento*» (art. 360, comma 5, c.p.p.).

La stringata formula utilizzata dagli artt. 359 e 360 c.p.p. nulla dice in ordine ad eventuali condizioni di incapacità, di incompatibilità o di astensione da parte dell'esperto nominato consulente dell'organo inquirente.

Trattandosi, però, di conferimento da parte del pubblico ministero di pubbliche funzioni accertatorie e valutative in capo ad un soggetto privato, si può colmare la lacuna normativa, ritenendo applicabile in via analogica il disposto di cui agli artt. 222 e 223 c.p.p., in quanto appare del tutto irrazionale che possa espletare funzioni pubbliche chi si trovi nelle condizioni di incapacità, di incompatibilità e di astensione ivi previste, che inciderebbero negativamente



sul corretto esercizio di tali funzioni<sup>19</sup>.

In tutte le ipotesi che si son sin qui esposte, il grafopatologo nominato dal pubblico ministero consulente tecnico è un pubblico ufficiale<sup>20</sup>, tenuto a svolgere gli accertamenti sull'autenticità e la paternità di uno scritto o sulle caratteristiche psico-fisiche dell'autore, dipendenti da cause patologiche e desumibili dallo scritto, secondo quel principio di ricerca della verità, che vincola lo stesso pubblico ministero.

Tale consulente, perciò, ha il dovere di formulare un parere necessariamente fondato su fatti conformi al vero, come da lui ricostruiti secondo le regole della tecnica-scientifica grafopatologica, pur non dovendo fare, al momento del conferimento dell'incarico, alcuna dichiarazione di impegno del tipo di quella imposta al perito del giudice dall'art. 226 c.p.p., che il legislatore processuale, evidentemente, non ha previsto per non porre il consulente del pubblico ministero su un livello formale superiore a quello dei consulenti di parte.

Si deve, tuttavia, ricordare che, secondo la prassi maggiormente diffusa in sede di esame dibattimentale, il consulente tecnico del pubblico ministero, alla pari dei consulenti delle parti private, è tenuto in dibattimento, per il combinato disposto degli artt. 501 e 497 c.p.p., a rendere la seguente dichiarazione: «*Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza*», che, però, ha valore limitatamente ai fatti da lui personalmente accertati e alle dichiarazioni da lui ricevute.

---

<sup>19</sup> In modo apodittico, la Cassazione, anche di recente, ha, invece, sostenuto che le incompatibilità previste dall'art. 225 c.p.p., comma 3 «*non trovano applicazione nei confronti dei consulenti del P.M. nominati ex art. 359 c.p.p. Risulta, invero chiaramente dalla collocazione sistematica della norma che le incompatibilità previste per il perito ed i consulenti riguardano la perizia ed il suo espletamento. Le medesime "garanzie" non hanno invece ragion d'essere quando si tratti di una consulenza di parte disposta dal P.M. in sede di indagini preliminari. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, orientata in tal senso "Nei confronti dei consulenti tecnici nominati dal P.M., ai sensi dell'art. 359 c.p.p. non trovano applicazione, neppure in via analogica, le ipotesi di incapacità ed incompatibilità previste dall'art. 225 c.p.p., comma 3; né gli accertamenti compiuti dal consulente del P.M. che si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 222 c.p.p., comma 1, lett. a), b), c) d), richiamato dal suddetto art. 225 c.p.p., possono essere annoverati tra gli atti inutilizzabili"* (cfr. Cass. pen., sez. 2, 7.6.1995 - Cerrone)». (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che sussistesse l'incompatibilità di un esperto di psicologia infantile, nominato dal P.M. quale consulente tecnico in un procedimento per reati sessuali, già incaricato dal Tribunale dei Minorenni per seguire il minore abusato).

<sup>20</sup> Cfr. Cass., sez. VI, sent. 30 marzo 1999, n. 4062, per la quale il consulente tecnico d'ufficio è un pubblico ufficiale sia sotto il profilo soggettivo dell'investitura del pubblico ministero; sia sotto il profilo oggettivo di esercente «un'attività rapportabile in modo ausiliario all'esercizio della funzione giudiziaria...». Come precisato da Cass., sez. III, 17 febbraio 2004-26 marzo 2004, n. 14794, Ponzio, il consulente del pubblico ministero non riveste la qualità di ausiliario, così da non poter valere la condizione di incompatibilità a testimoniare prevista dall'art. 197, comma 1 lett. d), c.p.p., in quanto per l'ordinamento italiano: «*L'ausiliario del giudice o del pubblico ministero si identifica con l'ausiliario in senso tecnico, ossia con l'appartenente al personale di cancelleria e segreteria e non già con un estraneo all'amministrazione della giustizia che si trovi a svolgere di fatto, ed occasionalmente determinate funzioni previste dalla legge*». Così, pure, Cass., sez. VI, 26 aprile 2007 - 4 settembre 2007, n. 33810, Ferraro e altro.

Essendo il pubblico ministero un organo pubblico imparziale, sottoposto esclusivamente alla legge costituzionalmente conforme, e vincolato, alla pari del giudice, a raggiungere la verità storica dei fatti contestati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge processuale (in forza del combinato disposto degli artt. 112 e 25, comma 2, Cost.), anche il consulente tecnico di cui si avvale il pubblico ministero non può che partecipare della stessa natura pubblica ed imparziale di quest'ultimo, così da essere obbligato ad operare una ricostruzione oggettiva, neutrale e quanto più possibile conforme al vero della questione sottoposta al suo accertamento tecnico-scientifico.

Pur essendo imposto al consulente tecnico del pubblico ministero l'obbligo di dire il vero, la violazione dell'obbligo non è, però, penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 373 c.p., che punisce il reato di falsa perizia, come da tempo statuito dalla Cassazione, che ha ritenuto non ipotizzabile tale reato *«con riferimento all'attività dei consulenti di cui possono avvalersi sia il difensore sia il pubblico ministero. Ciò si desume non solo dal principio di stretta legalità sancito dall'art. 2 c.p., che inibisce il ricorso all'interpretazione analogica, ma, indirettamente, anche dal fatto che in occasione delle modificazioni apportate dall'art. 11, comma 6, della l. 7/8/1992, n. 356, in tema di subornazione, è stato incluso tra le persone verso le quali si dirige l'opera di subornazione proprio il consulente tecnico: il che contribuisce a far ritenere che l'omessa indicazione del consulente tecnico nella norma dell'art. 373 c.p. sia intenzionale»*<sup>21</sup>.

Ciò non toglie che il consulente tecnico del pubblico ministero che, violando il dovere su di lui incombente di affermare fatti conformi al vero, compia dolosamente un accertamento che porta a conclusioni false, può essere chiamato a rispondere di una serie di altri reati, ossia:

- a. del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ai sensi dell'art. 479 c.p., se attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, come, ad esempio, quando egli alteri i dati desumibili dal saggio grafico ricevuto oppure affermi lo svolgimento di un saggio grafico in realtà non effettuato;
- b. del reato di favoreggiamento personale o reale *ex artt. 378 o 379 c.p.*, aggravati dalla violazione dei doveri di pubblico ufficiale, se egli compia l'accertamento tecnico in modo falso per aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria o per assicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato;
- c. del reato di calunnia *ex art. 368 c.p.*, aggravato dalla violazione dei doveri di pubblico ufficiale, se egli compia l'accertamento tecnico in modo falso per far ricadere la responsabilità del reato su di una persona che sa essere innocente.

---

<sup>21</sup> Corte di Cassazione, sez. VI, 99/213681.



# Il grafopatologo come ausiliario della polizia giudiziaria

All'interno della procedura penale, un altro soggetto processuale che può avvalersi del grafopatologo è la polizia giudiziaria, organo pubblico variamente articolato, che esercita, alla dipendenza e sotto la direzione del pubblico ministero, i seguenti compiti: 1) anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, assicurarne le fonti di prova e raccogliere ogni altro elemento utile per l'applicazione della legge penale; 2) svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (artt. 55 e ss. c.p.p., che danno attuazione al disposto dell'art. 109 Cost.)<sup>22</sup>.

Essendo organo posto al servizio dell'autorità giudiziaria per permetterne la realizzazione dei compiti istituzionali, caratterizzati, tanto se giudicanti quanto se inquirenti/requirenti, da neutralità ed imparzialità, cioè da esclusiva sottoposizione alla legge costituzionalmente conforme, la polizia giudiziaria svolge le funzioni pubbliche assegnate al servizio di quelle giudiziarie, in modo parimenti neutro ed imparziale, con il solo obiettivo di dare concreta attuazione alla legge, nell'adempimento di attività investigative o esecutive, ontologicamente proiettate verso le attività processuali del giudice e del pubblico ministero.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 348, comma 4, c.p.p., la polizia giudiziaria, se di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compia atti od operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, per verificare l'autenticità o la paternità di uno scritto o le condizioni psico-fisiche patologiche del suo autore, e non utilizzi ufficiali o agenti di polizia giudiziaria esperti in grafopatologia giudiziaria, può ricorrere all'ausilio di grafopatologi, purché idonei, che non possono rifiutare la propria opera di tipo tecnico-consulativo.

Dovendosi coordinare tale norma con gli artt. 359 e 360 c.p.p., che disciplinano il potere del pubblico ministero di avvalersi di consulenti per l'effettuazione di attività implicanti la conoscenza di "specifiche competenze" tecnico-scientifiche, appare evidente che la polizia giudiziaria, nella fase delle indagini preliminari dirette dal pubblico ministero, possa avvalersi

<sup>22</sup> DELLA CASA, VOENA, *Soggetti*, in CONSO, GREVI, BARGIS, *Compendio di procedura penale*, cit., 91 ss.

dell'esperto in grafopatologia per procedere non ad accertamenti, cioè ad esame tecnico approfondito, che può essere disposto solo dal *dominus* delle indagini con le forme previste o dall'art. 359 o dall'art. 360 c.p.p., ma esclusivamente ad esami tecnici preliminari necessari allo sviluppo delle indagini, svolte di iniziativa o su delega del pubblico ministero, per verificare, *prima facie*, a seconda dei casi, se lo scritto in contestazione sia autentico, chi ne sia l'autore, in quali condizioni psico-fisiche l'autore si trovasse al momento della redazione.

Si pensi al caso che la polizia giudiziaria, nel procedere all'esecuzione del decreto di perquisizione, con cui il pubblico ministero abbia disposto, in vista della nomina di un consulente grafopatólogo, il sequestro di ogni scrittura utile per la comparazione, intenda avvalersi di un esperto grafopatólogo per selezionare le scritture autentiche redatte dall'indagato, poi utilizzabili in sede di consulenza grafopatólogica (art. 75 d.a.c.p.p).

Il comma 4 dell'art. 348 cit. non vincola la scelta della polizia giudiziaria a esperti iscritti nell'apposito all'Albo dei periti tenuto presso il Tribunale, ma usando il termine idonei, implicitamente, richiede che il tecnico individuato per prestare l'attività consultiva ausiliaria, sia comunque professionalmente capace e non si trovi in quelle condizioni di incapacità o di incompatibilità previste negli artt. 222 e 223 c.p.p., che di per sé inficiano il corretto svolgimento della funzione pubblica demandata al tecnico.

Anche l'esperto grafopatólogo nominato ausiliario dalla polizia giudiziaria, che interviene per compiere un esame tecnico-scientifico preliminare finalizzato allo sviluppo delle indagini preliminari dirette dal pubblico ministero, è indubbiamente un pubblico ufficiale<sup>23</sup>, obbligato a formulare un parere conforme al vero, secondo le regole della tecnica grafopatólogica da lui seguita, sull'autenticità e la paternità di uno scritto o sulle caratteristiche psico-fisiche dell'autore, dipendenti da cause patologiche e desumibili dallo scritto, così da rispettare il principio di ricerca della verità storica dei fatti in contestazione, che vincola, per le ragioni sopra esposte, il pubblico ministero e tutti i suoi collaboratori, polizia giudiziaria compresa.

Valgono, quindi, per il grafopatólogo ausiliario della polizia giudiziaria, organo servente del pubblico ministero, le medesime osservazioni che si sono sopra esposte per il grafopatólogo nominato dal pubblico ministero, alle quali in questa sede si rimanda, in ordine alle modalità di redazione del parere da formulare; alla non applicabilità dell'art. 373 c.p.; e alla contestabilità, a seconda dei casi, delle ipotesi di reato di cui agli artt. 479, 378, 379 e 368 c.p., nel caso in cui il parere reso sia dolosamente espresso in modo falso.

---

<sup>23</sup> Cass., sez. VI, 5 dicembre 1995 - 13 marzo 1996, n. 2675, Tazilli, che ha evidenziato, tra l'altro, che tali esperti concorrono oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria, «a differenza dei consulenti dell'imputato che perseguono interessi di parte privata».



# Il grafopatologo come consulente della persona offesa

Terminato l'esame dei soggetti processuali pubblici, si può passare a considerare le ipotesi nelle quali il grafopatologo intervenga nella procedura penale come consulente dei soggetti privati.

Il primo soggetto da analizzare è la persona offesa, ossia il titolare dell'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata dal fatto storico di reato<sup>24</sup>, che, allo scopo di ottenere riparazione all'offesa subita, può intervenire nella procedura penale per esercitare i diritti e le facoltà espressamente riconosciute dalla legge, tra i quali rientrano: il diritto di proporre querela, con cui manifesta all'autorità giudiziaria la volontà che si proceda per un fatto lesivo di un suo bene giuridico, previsto dalla legge come reato non perseguibile d'ufficio (artt. 120 e ss. c.p.; 336 e ss. c.p.p.); le facoltà, esercitabili in ogni stato e grado del procedimento, di presentare memorie e di indicare, ma non nel giudizio di cassazione, elementi di prova a sostegno della pretesa riparatoria (art. 90 c.p.p.)<sup>25</sup>.

La persona offesa, inoltre, può intervenire nella procedura penale sia presentando denuncia, con cui comunica all'autorità giudiziaria la notizia di un reato perseguibile d'ufficio che, in particolare, abbia leso i suoi interessi (art. 333 c.p.p.); sia deponendo sui fatti che costituiscono oggetto di prova di cui sia a conoscenza: nel corso delle indagini preliminari come persona informata sui fatti; nel corso dell'incidente probatorio o del dibattimento come testimone (artt. 194 e ss., 351, 362 c.p.p.).

Ai fini del presente lavoro, è importante notare che sulla persona offesa, che, in una di tali forme, intervenga nella procedura penale per soddisfare la propria pretesa ad ottenere la punizione del reato che ha leso una sua posizione giuridica soggettiva, grava, in ogni caso, l'obbligo giuridico di rappresentare nelle attività procedimentali compiute la verità storica dei fatti, come si desume inequivocabilmente dalle seguenti norme:

- l'art. 367 c.p., che punisce il simulare le tracce di un reato in realtà non commesso;

<sup>24</sup> TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 155.

<sup>25</sup> DELLA CASA, VOENA, *Soggetti*, in CONSO, GREVI, BARGIS, *Compendio di procedura penale*, cit., 134 ss.

- l'art. 368 c.p., che sanziona l'attribuire a taluno la commissione di un reato, pur sapendolo innocente;
- l'art. 371-*bis* c.p. (false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale), che sottopone a pena chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale o dal difensore *ex art. 391-bis*, comma 10, c.p.p., «*di fornire informazioni ai fini delle indagini, renda dichiarazioni false ovvero taccia, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito*»;
- l'art. 198 c.p.p., che impone a colui che è chiamato a rendere testimonianza davanti al giudice, tra gli altri obblighi, quello di «*rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte*»;
- l'art. 372 c.p. (falsa testimonianza), che reprime «*chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, affermi il falso o neghi il vero, ovvero taccia, in tutto o in parte, quanto a sua conoscenza intorno ai fatti sui quali sia interrogato*»;
- l'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale), che punisce «*chiunque, dopo che fu commesso un delitto [...] fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità*»; o l'art. 379 c.p. (favoreggiamento reale), che sottopone a pena «*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato*» apparendo evidente che i reati sopra indicati sub 367, 368, 371-*bis* e 372 c.p. potrebbero essere commessi proprio per favorire indebitamente l'autore di un delitto.

Da questo complesso normativo si desume, allora, incontrovertibilmente che la persona offesa, che a vario titolo intervenga nella procedura penale, nel perseguire il suo privato interesse a ottenere la repressione del reato lesivo della sua sfera giuridica, ha, comunque, il dovere giuridico di fornire una prospettazione dei fatti controversi conforme al vero nei limiti delle sue conoscenze.

Nel rispetto di questo principio, il difensore della persona offesa può avvalersi in molteplici casi dell'ausilio di un grafopatologo come consulente tecnico, all'interno della procedura penale, quando intenda raccogliere elementi indiziari utili a sostenere le proprie ragioni, nei casi in cui un suo interesse sia stato lesa da un fatto di reato per il quale lo scritto sia elemento costitutivo o circostanza aggravante o elemento di prova. E può scegliere il grafopatologo liberamente tra le persone esperte nella materia, purché non si trovino in quelle condizioni di incapacità o di incompatibilità previste nelle lettere da a) a d) dell'art. 222 c.p.p., che di per sé inficiano la validità dell'apporto tecnico richiesto (v. art. 233, comma 3, c.p.p.).

In tutti i casi nei quali venga nominato consulente per conto della persona offesa, il grafopatologo è un professionista incaricato chiamato a contribuire con le sue conoscenze me-

dico-psico-grafologiche alla tutela dell'interesse punitivo perseguito da quel soggetto privato su di un piano, come si è sopra visto, di tendenziale corrispondenza alla verità storica dei fatti controversi.

La sua attività, perciò, non può in alcun modo costituire l'esplicazione di una pubblica funzione, come, invece, avviene con il perito nominato dal giudice o con il consulente tecnico d'ufficio nominato dal pubblico ministero, che concorrono nell'espletamento il primo della funzione giurisdizionale, ed il secondo di quella inquirente/requirente.

Dovendo conseguire la finalità precipua di permettere alla persona offesa che lo ha fatto nominare di realizzare nel processo penale le sue pretese accusatorie, il consulente grafopatologo deve compiere degli accertamenti tecnici diretti a consentire alla persona offesa la soddisfazione dell'interesse ad ottenere la punizione del reato ed eventualmente la sottoposizione a pena dell'imputato se individuato, effettuando una ricostruzione, a seconda dei casi, dell'autenticità e della paternità dello scritto esaminato, o delle condizioni psico-fisiche patologiche del suo autore, che, nel tendere alla verità storica dei fatti, accentui gli elementi grafopatologici che dimostrino la fondatezza della tesi accusatoria sviluppata dalla persona offesa.

Si deve, infatti, tenere ben presente che nel sistema processualpenale italiano il consulente di parte, nel rispetto delle regole di deontologia professionale, è tenuto a svolgere l'incarico di formulare dinanzi all'autorità giudiziaria un parere tecnico in favore della parte che lo ha nominato, dimostrando la ricostruzione tecnica dei fatti contestati in modo conforme al vero nei limiti, però, dell'interesse della parte che rappresenta, con l'effetto di non poter mai fare affermazioni che danneggino chi lo ha nominato.

In tal senso, si deve ricordare:

- che l'art. 380 c.p., punisce, tra l'altro, «*il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria*»;
- che l'art. 381 c.p. punisce, tra l'altro, il consulente tecnico che, «*in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, [...] la sua consulenza a favore di parti contrarie*»;
- che l'art. 373 c.p., nel reprimere il reato di falsa perizia, non è applicabile ai consulenti tecnici di parte, per le ragioni che si sono sopra espone parlando del consulente del pubblico ministero.

Di conseguenza il consulente della persona offesa, svolgendo un incarico di tipo fiduciario nell'interesse di quest'ultima, per il quale non può essere chiamato a deporre su quanto ha conosciuto in ragione dell'ufficio svolto (salvi i casi in cui ha l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria) (art. 200, comma 1, lett. b), c.p.p.), pur essendo tenuto ad esporre il vero in modo conforme all'interesse punitivo del suo dante causa, assume l'impegno formale a dire il vero prima di essere sottoposto ad esame dibattimentale *ex art. 501 e 497 c.p.p.* limitata-

mente ai fatti che ha personalmente accertato ed alle dichiarazioni che ha ricevuto nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

Ciò vuol dire che il consulente tecnico della persona offesa compie un accertamento tecnico del dato grafopatologico, processualmente rilevante, teso al raggiungimento della verità dei fatti, ricostruita in termini tali da rendere il più agevole possibile la soddisfazione dell'interesse della persona offesa alla repressione del reato, in modo da fornire una valutazione dello scritto che valorizza principalmente gli aspetti favorevoli alle tesi difensive della parte che assiste, a differenza del perito nominato dal giudice e del consulente tecnico d'ufficio nominato dal pubblico ministero, che, come si è visto nei paragrafi precedenti, quali pubblici ufficiali che concorrono oggettivamente all'esercizio delle funzioni giudiziarie<sup>26</sup>, esaminano e valutano il dato grafopatologico controverso in termini assolutamente oggettivi, neutri ed imparziali.

Nell'effettuare quella valorizzazione, il consulente, oltre a non poter immutare artificialmente l'integrità del bene sottoposto ad analisi tecnica (*ex art. 374 c.p.*), incontra pure il limite invalicabile di non poter effettuare la ricostruzione tecnica dello scritto in contestazione in modo volutamente artefatto allo scopo di sostenere la tesi accusatoria della persona offesa, basata su una supposta alterazione o contraffazione dello scritto o su una presunta presenza di dinamismo patologico del gesto scrittorio, che, invece, all'esito degli esami e degli accertamenti svolti risultano insussistenti, perché, altrimenti, incorrerebbe nelle sanzioni previste:

- o dall'art. 367 c.p. per la simulazione di reato, se affermasse falsamente la commissione di un reato (ad esempio giungendo alla conclusione che è contraffatta la firma, che sa essere stata apposta effettivamente dalla persona offesa su una scrittura pubblica o privata);
- o dall'art. 368 c.p. per la calunnia, se attribuisse il reato in contestazione a persona che sa essere innocente (ad esempio sostenendo falsamente che la firma contraffatta oggetto di contestazione sia dell'imputato);
- o dagli artt. 378 o 379 c.p. (favoreggiamento personale o reale), se simulazione di reato o calunnia fossero commesse per aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o ad assicurare a taluno il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato (ad esempio per aiutare il vero autore della contraffazione di un contratto, di cui lo stesso ha incassato i conseguenti benefici economici).

Pertanto, quando l'accertamento tecnico smentisca la tesi accusatoria della persona offesa, il consulente tecnico grafopatologo, lungi dal fornire una relazione tecnica ideologicamente falsa, che si porrebbe in contrasto con l'art. 50 del codice deontologico forense, che vieta al difensore di «*introdurre nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti*

---

<sup>26</sup> Cfr. Cass., sez. VI, 5 dicembre 1995 - 13 marzo 1996, n. 2675; Cass., 7 gennaio 1999 - 3 marzo 1999, Pizzicaroli.



*che sappia essere falsi»,* ha l'onere di informare la persona offesa ed il suo difensore sulle conclusioni raggiunte, perché queste valutino cosa farne, potendo scegliere tra le seguenti opzioni.

Qualora la consulenza sia stata effettuata nella fase anteriore all'inizio delle indagini preliminari (*ex art. 391-nonies c.p.p.*) o durante le indagini preliminari (*ex artt. 327-bis e 391-bis e ss. c.p.p.*), la persona offesa ed il suo difensore possono decidere:

- o di depositarla al pubblico ministero come forma di collaborazione al corretto accertamento dei fatti di reato;
- oppure di trattenerla presso di loro, adottando, però, iniziative procedurali coerenti alle conclusioni del consulente, perché, se invece, pur consapevoli dell'infondatezza della propria pretesa punitiva, presentassero querela o denuncia, o fornissero false informazioni al pubblico ministero, commetterebbero, a seconda dei casi, i reati di simulazione di reato, o di calunnia, o di favoreggiamento, o di false informazioni al pubblico ministero, come si è sopra visto.

Se, invece, la consulenza sia stata effettuata durante le indagini preliminari o in sede di consulenza tecnica d'ufficio disposta dal pubblico ministero o in sede di incidente probatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari, la persona offesa e il suo difensore possono:

- depositarla al pubblico ministero o al giudice suddetto sempre come forma di collaborazione al corretto accertamento dei fatti di reato;
- disporre che il consulente si limiti a controllare il corretto operato del consulente d'ufficio o del perito, evidenziando gli aspetti critici degli esami e delle valutazioni compiute dal consulente del pubblico ministero o dal perito del giudice, in modo da sostenere l'interesse punitivo della persona offesa (che magari potrebbe fondarsi anche su altri elementi indiziari), ma senza mai arrivare a formulare conclusioni che possano integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 367, 368, 378 e 379 c.p..



# Il grafopatologo come consulente della parte civile

Terminata la fase delle indagini preliminari con l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, la persona offesa del reato non può più intervenire nelle successive fasi processuali, se non per presentare memorie o indicare elementi di prova o per deporre come testimone, a meno che non scelga di costituirsi parte civile, qualora abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza del reato oggetto di contestazione.

Con la costituzione di parte civile, che può avvenire, a pena di decadenza, o all'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p. per la regolare costituzione delle parti (artt. 74 e ss. c.p.p.), la persona danneggiata fa valere le sue pretese a ottenere dall'imputato e/o dal responsabile civile il risarcimento dei danni subiti, esercitando i poteri tassativamente previsti dalla legge processuale<sup>27</sup>.

Si deve notare, ai fini dell'economia del presente lavoro, che la persona costituitasi parte civile, quando sia a conoscenza di fatti costituenti oggetto di prova, per deporre è sottoposta alle forme dell'esame testimoniale, avendo l'obbligo, ai sensi degli artt. 208 e 198 c.p.p., di rispondere «*secondo verità alle domande*» che le sono rivolte, incontrando altrimenti le sanzioni previste dal reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p.

Sul punto è molto chiara la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale vigente nella parte in cui si è evidenziato che «la rinuncia al contributo probatorio della parte civile» sarebbe stato «un sacrificio troppo grande nella ricerca della verità processuale»<sup>28</sup>, fine ultimo del processo penale rispetto al quale non può che essere recessivo, all'esito del procedimento penale, l'interesse «civilistico» della parte civile<sup>29</sup>.

Da ciò consegue che la parte civile che assume al ruolo di testimone può perseguire nel processo penale i suoi interessi solo nel doveroso rispetto della verità storica dei fatti, che inevitabilmente si riverbera nel compimento di tutti i suoi atti processuali.

<sup>27</sup> DELLA CASA, VOENA, *Soggetti*, in CONSO, GREVI, BARGIS, *Compendio di procedura penale*, cit., 120 ss.

<sup>28</sup> *Relazione al progetto preliminare*, 62.

<sup>29</sup> Così pure TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 307.

Chiarito il ruolo che la parte civile può assumere nel processo penale, si osserva che il difensore di tale parte, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, quando il giudice abbia disposto perizia grafopatologica, può nominare, per una adeguata tutela tecnica delle proprie aspettative processuali, come consulenti propri esperti in grafopatologia per l'esercizio delle attività disciplinate negli artt. 226, comma 2, e 230 c.p.p..

Qualora non sia stata disposta perizia, il difensore della parte civile, che reputi opportuno per la tutela dei propri interessi acquisire un apporto grafopatologico, può nominare, ai sensi dell'art. 233 c.p.p., come consulenti tecnici non più di due esperti in grafopatologia (che non versino nelle condizioni di incapacità e di incompatibilità previste nelle lett. da a) a d) dell'art. 222 c.p.p.), con il compito di esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie, mediante deposito nella cancelleria ai sensi dell'art. 121 c.p.p..

Il consulente grafopatologo riceve dal difensore l'incarico a prestare la sua professionalità tecnica per aiutare la parte civile a soddisfare nel processo penale la pretesa risarcitoria ed il connesso interesse alla punizione dell'autore del reato, dimodoché la sua attività è espressione di un mandato professionale di natura privata.

Avendo il compito di assistere la parte civile che gli ha conferito l'incarico ad ottenere, all'esito del processo, il risarcimento del danno effettivamente subito per un reato realmente accaduto in conseguenza della condanna dell'imputato (ed eventualmente del responsabile civile), pure questo consulente grafopatologo, alla pari di quello della persona offesa, ha l'obbligo di effettuare accertamenti tecnici che permettano al suo dante causa di soddisfare i suoi interessi privati, mediante una ricostruzione dei profili penalmente rilevanti dello scritto in contestazione, tendente a dimostrare che le tesi accusatorie della parte civile corrispondono alla realtà dei fatti.

Infatti, anche il consulente della parte civile è sottoposto alla regola, desumibile, come si è sopra visto, dal combinato disposto degli artt. 380, 381 e 373 c.p., di dover rendere all'autorità giudiziaria un parere, che, rispettando le norme deontologiche che presiedono alla tecnica svolta, sia positiva per la posizione processuale della parte rappresentata, operando l'esame e la valutazione dei dati tecnici controversi effettivamente riscontrati, in una direzione favorevole alla soddisfazione delle aspettative di quella parte privata.

Ed agendo secondo la visione della parte che assiste, il consulente della parte civile, non solo non può essere chiamato a deporre su quanto ha conosciuto in ragione dell'incarico fiduciario ricevuto (salvi i casi in cui ha l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria) (art. 200, comma 1, lett. b), c.p.p.), ma, se sottoposto ad esame dibattimentale, si impegna, ai sensi degli artt. 501 e 497 c.p.p., a dire il vero esclusivamente sui fatti da lui personalmente accertati e sulle dichiarazioni ricevute, effettuando valutazioni tecniche in conformità alle pretese risarcitorie e punitive della parte che lo ha nominato.

Il consulente grafopatologo della parte civile ha, quindi, l'onere di presentare una relazio-

ne che, dopo aver illustrato la metodologia tecnico-scientifica sviluppata e le attività di indagine effettuate, contenga la descrizione dei risultati conseguiti con gli esami tecnici svolti sulla autenticità e la paternità dello scritto esaminato o sulle condizioni psico-fisiche patologiche del suo autore, che deve ricostruire rispettando la realtà e con l'obiettivo di permettere alla parte civile di conseguire i suoi obiettivi risarcitori e punitivi, che non possono che fondarsi, *ex art. 25 Cost.*, su di un fatto di reato realmente accaduto.

Ovviamente, nell'espletamento di tale incarico, pure tale consulente, oltre a non poter imputare artificiosamente l'integrità del bene sottoposto ad analisi tecnica in violazione dell'art. 374 c.p., ha il divieto di svolgere esami ed accertamenti in violazione delle regole tecniche per corroborare in modo fraudolento le pretese risarcitorie e punitive della parte civile, al punto da giungere ad affermare falsamente la commissione di un reato, in contrasto con l'art. 367 c.p.; o ad attribuire il reato contestato a persona che sa essere innocente, in violazione con l'art. 368 c.p.; o ad aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o ad assicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, fatti repressi dagli artt. 378 e 379 c.p..

Da ciò si desume che il consulente di parte, nel caso in cui le conclusioni raggiunte non permettano di dimostrare la fondatezza delle pretese vantate dal suo dante causa, non deve presentare una relazione tecnica contenente dati e valutazioni ideologicamente falsi, che violerebbe l'art. 50 del codice deontologico forense, come si è detto prima, bensì ha l'onere di informare la parte civile ed il suo difensore sulle conclusioni raggiunte, perché questi decidano:

- o di depositarla ugualmente al giudice come segno di collaborazione nel corretto accertamento dei fatti di reato contestati;
- oppure di disporre che il consulente, dopo aver controllato l'operato del perito, si limiti a sottolineare gli aspetti critici delle operazioni svolte e delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, nell'ottica di sostenere la pretesa risarcitoria e l'interesse punitivo della parte civile (che potrebbe fondarsi anche su altri elementi di prova), senza giungere ad effettuare ricostruzioni tecniche che possano integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 367, 368, 378, 379 c.p..



# Il grafopatologo come consulente della persona accusata di reato, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata al pagamento della multa o dell'ammenda

Nel vigente codice di rito penale, la persona accusata dal pubblico ministero di aver commesso un reato assume la qualifica di indagato, ossia di sottoposto alle indagini preliminari, dal momento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato *ex art. 335 c.p.p.* e sino al deposito in segreteria dell'atto di esercizio dell'azione penale<sup>30</sup>, momento a partire dal quale tale persona assume la qualità di imputato (art. 60 c.p.p.), pur non prevedendosi differenze sostanziali tra le due posizioni, in quanto «*i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari*», alla quale si applica pure «*ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente disposto*» (art. 61 c.p.p.)<sup>31</sup>.

Ai fini del presente lavoro, è importante precisare che una delle garanzie processuali riconosciute alla persona accusata di aver commesso un reato è la facoltà di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente riconosciute in ogni stato e grado del processo (art. 24 Cost.), non solo rifiutandosi di rispondere in tutto o in parte alle domande che gli vengono rivolte sul merito del processo durante l'interrogatorio (artt. 64 e ss. c.p.p.) o l'esame dibattimentale (art. 503 c.p.p.); ma anche affermando il falso, nelle stesse sedi o rendendo spontanee dichiarazioni, purché non giunga a sviare la Giustizia penale<sup>32</sup>.

In tal senso si deve evidenziare che l'art. 384 c.p. riconosce una causa di non punibilità a chi renda dichiarazioni menzognere per salvare sé stesso o un prossimo congiunto «*da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore*», quale può essere pure una condanna penale, solo in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366,

<sup>30</sup> Ossia: richiesta di rinvio a giudizio, o di giudizio immediato, o di decreto penale di condanna, o di applicazione della pena *ex art. 447 c.p.p.*; decreto di citazione a giudizio o di giudizio direttissimo.

<sup>31</sup> DELLA CASA, VOENA, *Soggetti*, in CONSO, GREVI, BARGIS, *Compendio di procedura penale*, cit., 97 ss.

<sup>32</sup> TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 135.

369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, e 378 c.p., senza far riferimento ai fatti di reato stabiliti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p..

Detto in altri termini, l'indagato/imputato ha il diritto di mentire sui fatti di reato che gli vengono contestati entro i limiti previsti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p., dimodochè non può difendersi affermando falsamente che è avvenuto un reato mai accaduto; o incolpando taluno di un reato, sapendolo innocente, e in tal modo aiutare taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. Se agisse in questa maniera, egli abuserebbe del diritto di difesa, ledendo il superiore interesse pubblico al corretto esercizio delle funzioni giudiziarie per reprimere fatti di reato realmente accaduti, punendone gli effettivi responsabili (artt. 101 e ss., 112, 25 e 27 Cost.).

Nel rispetto di questi principi, l'indagato/imputato può reputare utile avvalersi come consulente tecnico di un grafopatologo per difendersi dall'accusa di aver commesso un reato per il quale lo scritto sia elemento costitutivo o circostanza aggravante o elemento di prova, scegliendolo liberamente tra persone esperte della materia, che non versino nelle più volte richiamate condizioni di incapacità o di incompatibilità stabilite nelle lettere da a) a d) dell'art. 222 c.p.p. (v. art. 233, comma 3, c.p.p.).

In ogni stato e grado del procedimento, il difensore nominato con atto scritto dall'indagato/imputato può svolgere, nei modi previsti negli artt. 391-*bis* e ss. c.p.p., investigazioni per la raccolta di elementi di prova idonei a dimostrare l'innocenza del proprio assistito in ordine ai fatti di reato contestati, pure mediante consulenti in possesso di specifiche competenze per la raccolta e l'analisi di dati indiziari tecnici, scientifici o artistici, che possono esporre all'autorità giudiziaria procedente il proprio parere, anche mediante la presentazione di memorie (artt. 327-*bis* e 233 c.p.p.).

In dibattimento anche per l'esame del consulente dell'imputato valgono, «*in quanto applicabili*», le disposizioni sull'esame incrociato dei testimoni, con la facoltà «*di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio*» (art. 501 c.p.p.).

Egli, tuttavia, non assume in senso stretto la qualità di testimone, per le medesime ragioni che si sono espone parlando del perito del giudice e dei consulenti delle altre parti, con l'effetto di avere, *ex art.* 497 c.p.p., l'obbligo di dire il vero solo limitatamente ai fatti da lui personalmente accertati e alle dichiarazioni ricevute da altri diversi dal suo dante causa nell'espletamento dell'attività svolta, nei limiti che ora si esporranno.

In tutti i casi in cui venga nominato per conto della persona accusata di un reato, il grafopatologo riceve l'incarico professionale, di natura privata, a fornirle, nel processo o in vista del processo penale, assistenza tecnica per la tutela del suo inviolabile diritto di difesa dall'accusa di aver commesso un reato per il quale uno scritto sia elemento costitutivo, o circostanza aggravante o elemento di prova.

Avendo lo specifico compito di sostenere le ragioni difensive dell'indagato/imputato, che,

come si è sopra evidenziato, possono essere sviluppate anche sino a fornire una versione menzognera dei fatti di reato oggetto di contestazione, nei limiti stabiliti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p., il consulente grafopatologo ha l'onere di effettuare esami e valutazioni sui dati tecnici controversi, al fine di consentire alla persona accusata di preservare al meglio il proprio interesse ad essere assolto o, comunque, ad essere sottoposto alla pena criminale più mite, operando una interpretazione dell'autenticità e della paternità dello scritto in esame, o delle condizioni psico-fisiche patologiche del suo autore, che, senza alterare illegittimamente il dato materiale, ossia lo scritto oggetto di controversia, accentui quelli aspetti grafopatologici che sostengono le tesi difensive del suo dante causa.

Il consulente della persona accusata di un reato, fermo restando il divieto di immutare artificiosamente l'integrità del bene sottoposto ad analisi tecnica (cfr. art. 374 c.p.), ha l'obbligo di compiere operazioni tecniche dirette non a provare la verità oggettiva dei fatti in contestazione, bensì l'infondatezza della tesi accusatoria sostenuta dal pubblico ministero ed eventualmente dalle altre parti private contrapposte e la correttezza delle tesi sostenute dal difensore per conto dell'indagato/imputato che lo ha fatto nominare, con il logico corollario che egli, davanti all'autorità giudiziaria, può affermare fatti conformi al vero solo nei limiti dell'interesse difensivo del suo mandante, non potendo mai esporre tesi che lo danneggino.

Così, ad esempio, il consulente grafopatologo, qualora si accorga che il saggio grafico rilasciato dalla persona accusata che assiste non è spontaneo ma artificioso, lungi dall'evidenziare tale circostanza in modo da essere rilevata dal pubblico ministero o dalla difesa della persona offesa/parte civile, che si tradurrebbe in una violazione dell'art. 380 c.p., ha l'onere, invece, di sviluppare la ricostruzione tecnico-scientifica dello scritto in contestazione in senso favorevole al suo assistito, anche utilizzando quel saggio di comparazione, assumendolo apoditticamente come termine di paragone, ma senza effettuare alcuna affermazione sulla sua spontaneità o artificiosità, così da evitare di fare affermazioni ideologicamente false che si porrebbero in contrasto, come tra poco si vedrà, con una serie di norme giuridiche.

In questo senso si richiama nuovamente il combinato disposto degli artt. 380 c.p. (patrocinio o consulenza infedele); 381 c.p. (altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico); 373 c.p. (che prevede il reato di falsa perizia con formula non estensibile ai consulenti tecnici di parte, per i motivi che si sono sopra esposti).

E da ciò consegue che il consulente della persona accusata di reato non può in alcun modo essere sottoposto ad un obbligo di dire il vero sulle valutazioni tecniche effettuate che sarebbe del tutto incompatibile con la natura fiduciaria dell'incarico espletato, anche in considerazione del vincolo al segreto professionale a lui imposto dall'art. 200, comma 1, lett. b, c.p.p..

Il consulente tecnico dell'indagato/imputato effettua, quindi, un accertamento tecnico del dato grafologico processualmente rilevante, teso non a dimostrare la verità storica dei fatti, come, invece, devono fare *in primis* il perito del giudice e il consulente del pubblico ministero

e per certi versi pure il consulente della persona offesa/parte civile, ma a spiegare esclusivamente la sostenibilità tecnica, scientifica (o artistica) delle tesi difensive del suo mandante.

Fermo restando il divieto di immutare artificiosamente il dato tecnico sottoposto ad esami e valutazioni, si deve precisare che il consulente dell'indagato/imputato, nel valorizzare gli aspetti valutativi favorevoli alla linea difensiva da quest'ultimo assunta, non può oltrepassare i limiti posti, rispettivamente, dagli artt. 367, 368 e 379 c.p. al diritto della persona accusata di difendersi anche mentendo, con l'effetto di non poter affermare falsamente la commissione di un reato, commettendo simulazione di reato; o attribuire il reato contestato a persona che sa essere innocente, commettendo calunnia; o aiutare taluno ad assicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, commettendo favoreggiamento personale.

Da ciò consegue che, nel caso l'accertamento tecnico effettuato smentisca la tesi difensiva dell'indagato/difensore, il consulente tecnico, non potendo fornire una relazione tecnica ideologicamente falsa, che si porrebbe in contrasto insanabile con l'art. 50 del codice deontologico forense (v. sopra), ha il dovere di informare la persona accusata ed il suo difensore sulle conclusioni raggiunte, per permettere a queste di valutare cosa farne.

Qualora la consulenza sia stata effettuata nella fase anteriore all'inizio delle indagini preliminari *ex art. 391-nonies* c.p.p. o durante le indagini preliminari *ex artt. 327-bis e 391-bis* e ss. c.p.p. (ossia al di fuori dei casi di perizia disposta in incidente probatorio o di consulenza d'ufficio ordinata dal pubblico ministero), l'indagato ed il suo difensore, ovviamente, la trattengono presso di loro, compiendo, poi, scelte processuali coerenti alle conclusioni del consulente, nel senso che da quel momento l'indagato non può più fare dichiarazioni che si traducano in simulazione di reato *ex art. 367* c.p.; o calunnia *ex art. 368* c.p.; o favoreggiamento reale *ex art. 379* c.p..

All'opposto, in tutte le altre nell'ipotesi in cui sia stata effettuata consulenza di parte nel corso delle indagini preliminari o del dibattimento, la persona accusata di reato e il suo difensore possono disporre che il consulente si limiti a controllare il corretto operato del consulente d'ufficio o del perito, evidenziando gli aspetti critici degli esami e delle valutazioni compiute dal consulente del pubblico ministero o dal perito del giudice, in modo da sostenere il diritto di difendersi provando dell'indagato/imputato, senza però giungere a formulare valutazioni che possano integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 367, 368, 379 c.p..

E arrivati a questo punto, si precisa che le stesse considerazioni che si sono svolte per il consulente nominato dal difensore dell'imputato valgono per quelli nominati dai difensori, rispettivamente, del responsabile civile, ossia del soggetto obbligato a risarcire il danno causato dall'autore del reato (artt. 185 c.p. e 83 e ss. c.p.p.); o del civilmente obbligato al pagamento della multa o dell'ammenda in caso di insolvibilità del condannato (artt. 196 e ss. c.p., 89 c.p.p.)<sup>33</sup>, per l'evidente comunanza di interessi che intercorre tra tali parti private e l'imputato

---

<sup>33</sup> DELLA CASA, VOENA, *Soggetti*, in CONSO, GREVI, BARGIS, *Compendio di procedura penale*, cit., 127 ss.



stesso, che logicamente si riflette sul complesso di facoltà e di doveri che gravano sulle persone delle quali si avvalgono come consulenti nell'esercizio del loro diritto di difendersi provando.



# Il contraddittorio giudiziale sugli esami grafologici svolti nel processo penale

All'esito dell'esame dei poteri e dei doveri che spettano agli esperti in grafopatologia che a vario titolo intervengono nella procedura penale, si deve evidenziare che il processo penale si struttura in modo tale da consentire alle parti di sviluppare le proprie pretese nel contraddittorio instaurato davanti al giudice, terzo ed imparziale, sul presupposto gnoseologico che attraverso il confronto dialettico di tesi contrapposte il giudice ha modo di accertare la verità dei fatti controversi, che è il fine ultimo della sua funzione.

Mentre per lungo tempo il contraddittorio è stato inteso in un modo un po' riduttivo come il diritto della parte privata, ed in particolare dell'imputato, a conoscere e a contestare le prove già formate dall'organo inquirente, a partire dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, che, nel modificare l'art. 111 Cost.<sup>34</sup>, ha espressamente stabilito che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, comma 4, Cost.), il contraddittorio è divenuto il metodo di accertamento giudiziale dei fatti controversi finalizzato alla ricerca della verità reale, che si sostanzia nel diritto dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore, interrogandolo o facendolo interrogare, davanti al giudice (art. 111, comma 3, Cost.), con il logico corollario che *«la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore»* (art. 111, comma 4, Cost.); e con la sola eccezione che, nei casi regolati dalla legge *«la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita»*<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> Per una ricostruzione delle ragioni che indussero le forze politiche dell'epoca a riformare l'art. 111 Cost. per contrastare gli orientamenti della Corte costituzionale sul contraddittorio si rimanda a TONINI, *Diritto processuale penale*, cit., 22 ss.

<sup>35</sup> Corte cost., sent. 12-25 ottobre 2000, n. 440, che ha ben messo in risalto che il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale ha una dimensione oggettiva consistente nell'essere metodo di accertamento giudiziale dei fatti controversi; ed una dimensione soggettiva sostanziandosi nell'essere un diritto dell'imputato.

Dall'attenta esegesi dell'art. 111 Cost., ben si comprende che il principio in parola «*rapresenta precipuamente – nella volontà del legislatore costituente – uno strumento di salvaguardia del rispetto delle prerogative dell'imputato*», al quale si assicura una specifica protezione costituzionale in tema di prove, che si articola:

- nel suo diritto «*di confrontarsi con le fonti di prova a carico e di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa*» (comma 3);
- nel divieto di provare la sua colpevolezza sulla base delle dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente e liberamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (comma 4);
- e nella facoltà dell'imputato «*di rinunciare unilateralmente*», nei casi previsti dalla legge, «*all'assunzione delle prove in contraddittorio*» (comma 5)<sup>36</sup>.

Il principio del contraddittorio, inteso come strumento di accertamento della verità giudiziale a garanzia del diritto di difesa dell'imputato, impone, allora, la partecipazione alla formazione della prova di tutte le parti, pubbliche e private, alle quali vengono riconosciuti i medesimi “diritti strumentali”, come il diritto ad ottenere dal giudice l'ammissione delle prove favorevoli di tipo orale, documentale o reale (artt. 190 e 495, comma 1, c.p.p.); il diritto ad ottenere l'ammissione della prova contraria rispetto alla prova principale richiesta da un'altra parte (art. 495, comma 2, c.p.p.); il diritto di fare domande nell'esame diretto e nel controesame (art. 498 c.p.p.)<sup>37</sup>.

Sotto la vigilanza del giudice, terzo ed imparziale, che controlla la correttezza della dialettica processuale, le parti esprimono le rispettive tesi producendo gli elementi di prova raccolti in conformità delle forme previste dalla legge processuale, dalla cui sintesi il giudice deve trarre la verità processualmente accertata nel senso più aderente possibile alla realtà, sulla cui base giunge a formulare il giudizio finale con cui realizza coattivamente la volontà normativa nei confronti delle parti del processo.

In altri termini il giudice penale è obbligato a pronunciare la soluzione sull'imputazione contestata dal pubblico ministero, fornendo in termini oggettivi e neutrali la ricostruzione del fatto specifico, l'interpretazione e l'applicazione delle norme ad esso relative, e le conclusioni dispositive alle quali egli perviene attraverso l'attento esame delle contrapposte argomentazioni sviluppate, tanto in fatto quanto in diritto e secondo le forme processuali stabilite dalla legge, dalle parti pubbliche e private contendenti, alle quali si deve riconoscere il diritto a disporre in condizioni di reciproca parità «*di dati sufficienti a suffragare le rispettive posizioni, difensive o accusatorie*»<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> Corte cost., sent. 22 giugno 2009, n. 184, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, c.p.p., richiamato dall'art. 556, comma 1, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2 e 4, Cost.

<sup>37</sup> TONINI, *Diritto processuale penale*, cit., 469 ss.

<sup>38</sup> Corte cost., sent. 11 giugno 2009, n. 173, cit.

E quando l'imputazione contestata comporti l'analisi di elementi tecnici, scientifici o artistici, per la cui esatta comprensione occorre far ricorso al parere di esperti, che intervengono per fornire assistenza ai soggetti processuali presenti, in aderenza al principio fondamentale, di stampo accusatorio, del contraddittorio nella formazione della prova, sono l'esame incrociato ed il confronto diretto degli esperti<sup>39</sup>, che assumono valore assolutamente centrale per la valutazione degli elementi di prova da parte del giudice<sup>40</sup>, perché attraverso tali strumenti le parti riescono a illustrare meglio al giudice le analisi e le valutazioni tecniche, scientifiche o artistiche che sorreggono le rispettive prospettazioni accusatorie o difensive, cosicché il giudice «sarà portato a ritenere maggiormente attendibili le conclusioni di un esperto che, identificando ed applicando» le regole tecniche, o le leggi scientifiche o i canoni artistici «riesca a provarne la ragionevolezza»<sup>41</sup>.

Come autorevolmente sostenuto in dottrina, al giudice spetta il compito, nella motivazione della sentenza, di spiegare, da un lato, le ragioni per le quali ritiene attendibile la prova, anche di tipo tecnico, scientifico o artistico, che pone alla base della decisione adottata nel dispositivo; e, dall'altro lato, le ragioni per le quali reputa non attendibili le prove contrarie (art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.), in modo da consentire, poi, alle parti di controllare la correttezza, in fatto e/o in diritto, del ragionamento svolto e della decisione conseguentemente adottata.

Quando le prove di tipo tecnico, scientifico o artistico provengano da più esperti, l'onere di motivazione impone, allora, al giudice di illustrare il ragionamento effettuato per verificare la validità o meno dei pareri espressi dagli esperti, soffermandosi, per ciascun esperto, sui seguenti aspetti: – specifica professionalità nell'espletare l'incarico conferito; – verificabilità della teoria tecnica o scientifica o artistica enunciata; – diffusione della teoria suddetta nella comunità degli esperti in quella tecnica, scienza o arte; – conoscenza del coefficiente di errore della teoria proposta nella letteratura della comunità tecnica, scientifica o artistica; – attualità della teoria illustrata nella letteratura suddetta<sup>42</sup>.

E solo all'esito di questa illustrazione, il giudice può passare alla spiegazione delle ragioni per le quali ritiene più attendibile la teoria enunciata da un esperto rispetto a quelle degli altri esperti esaminati, avendo, logicamente, l'obbligo di inserire la prova tecnica/scientifica/arti-

---

<sup>39</sup> Cass., sez. I, 10 luglio 2002, Botticelli, in Cass. pen., 2004, 593; Cass., sez. II, 27 gennaio 2005, Ferrara, ivi, 2006, 1508; Cass. Sez. I, 24 maggio 2006-18 ottobre 2006, n. 34947, Di Liberti e altro, Rv. 235253, «*In tema di formazione, acquisizione e utilizzazione della prova, non sussiste alcun ostacolo normativo all'espletamento di un confronto, in sede dibattimentale, tra periti e consulenti, dato che l'art. 211 c.p.p. non limita questo mezzo di prova a categorie di soggetti predeterminati e l'art. 501, co. primo, stesso codice assimila la posizione dei periti e dei consulenti a quella dei testimoni*».

<sup>40</sup> Come statuito da Cass., sez. III, 6 luglio - 22 agosto 2000; Cass., sez. IV, 17 maggio - 7 luglio 2000.

<sup>41</sup> TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 352; SIRACUSANO, GALATI, TRANCHINA, ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, cit., 290 ss. L'orientamento è pure condiviso da Cass., sez. I, 24 maggio 2006, n. 34947.

<sup>42</sup> TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 351 ss.

stica così raggiunta all'interno di tutte le altre risultanze processuali, in modo da verificare che il risultato della prova suddetta sia coerente con le altre prove acquisite, al fine di raggiungere la «certezza processuale, e cioè una spiegazione concreta dotata di alta credibilità razionale al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo il criterio della probabilità logica, «che presiede l'accertamento processuale»<sup>43</sup>.

In proposito appare utile ricordare che per la Suprema Corte, il giudice, nel valutare le diverse tesi prospettate dal perito e/o dai consulenti tecnici, *«può fare legittimamente propria l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché dia congrua e motivata ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. Entro questi limiti, non rappresenta vizio della motivazione, di per sé, l'omesso esame critico di ogni più minimo passaggio della relazione tecnica disattesa, poiché la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all'onere della motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento. Laddove il giudice abbia rispettato tali principi, il giudizio di fatto formulato è incensurabile in sede di legittimità»*<sup>44</sup>.

Ovviamente nel fare queste operazioni motivazionali ricostruttive delle prove tecniche raccolte nel contraddittorio delle parti, il giudice non può operare alcuna scala gerarchica tra perito, consulente del pubblico ministero, e consulenti delle parti private in rapporto al loro diverso atteggiarsi nei confronti dell'obbligo di dire il vero, perché *«in tema di valutazione della prova, atteso il principio di libero convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche in rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito»*<sup>45</sup>.

Da ciò la conseguenza che il giudice non può mai acriticamente affermare che il perito, in quanto sottoposto all'obbligo penalmente sanzionato di dire il vero, sia, da punto di vista probatorio, gerarchicamente superiore al consulente, in quanto, nel sistema vigente, il perito risulta attendibile alla pari del consulente di una delle parti solo in quanto la ricostruzione da lui proposta «abbia resistito all'urto del contraddittorio»<sup>46</sup>.

<sup>43</sup> TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 351 ss.

<sup>44</sup> Cass., sez. IV, 17 aprile - 12 giugno 2012, n. 23146. Nello stesso senso, Cass., sez. IV, 6 novembre 2008 - 4 dicembre 2008, n. 45126, Ghisellini; Cass., sez. IV, 18 marzo - 29 aprile 2015, n. 18080.

<sup>45</sup> Cass., sez. VI, 24 ottobre 2007, n. 46359.

<sup>46</sup> TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 353. Appare, allora, anacronistico l'orientamento di Cass., sez. I, 11 novembre 1993, Carrozzo, che ha rimarcato «la diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell'impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall'art. 226 c.p.p.».

In tal senso la Corte di Cassazione ha, pure, statuito che «*in virtù dei principi del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi scientifiche prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata e approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere a una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale*».

Non spetta, infatti alla Cassazione «*interloquire sulla maggiore o minore attendibilità scientifica degli apporti scientifici esaminati dal giudice*», in quanto «*non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia fornita in modo razionale e logico. Ciò in quanto la Corte di legittimità non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze privilegiate: essa, invero, è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto*»<sup>47</sup>.

Come logico corollario di questi principi deriva la regola che il giudice ha la possibilità di desumere elementi di prova e di giudizio dalle dichiarazioni e dai chiarimenti forniti dai consulenti tecnici tanto del pubblico ministero quanto delle parti private, imputato compreso, «*senza l'obbligo di disporre perizia, se con adeguata e logica motivazione, il medesimo giudice ne dimostri la non necessità per essere gli elementi forniti dai consulenti tecnici, privi di incertezza, scientificamente corretti, basati su argomentazioni logiche e convincenti*»<sup>48</sup>.

In un processo di stampo accusatorio, quindi, l'antico brocardo *judex peritus peritorum*, lungi dal significare che egli possa disattendere liberamente i ragionamenti svolti dagli esperti per fare applicazione delle proprie personali conoscenze<sup>49</sup>, comporta che il giudice, da un lato, non può svolgere una personale perizia imponendo le sue dirette conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche, perché «*le parti hanno il diritto al contraddittorio sul metodo scelto e sulle leggi*» scientifiche o sulle regole tecniche o sui canoni artistici «*utilizzabili per ricercare e valutare l'elemento di prova*» avente un contenuto tecnico, scientifico o artistico, così da doversi avvalere in questi casi di specialisti; e, dall'altro lato, ha l'obbligo, poi, «*di motivare sul perché il metodo prescelto e la conclusione raggiunta appaiono più attendibili rispetto a quelli adottati*» dagli esperti di segno contrario, in applicazione dell'art. 546, comma 1 lett.

<sup>47</sup> Cass, sez. IV, 13 maggio - 20 giugno 2011, n. 24573.

<sup>48</sup> Cass., sez. I, 13 ottobre 1993, n. 6792; Cass., sez. VI, 26 aprile 2007, n. 33810; Cass., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 8377.

<sup>49</sup> Come sostenuto in una prospettiva inquisitoria da STEIN, *Das Private Wissen des Richters*, Leipzig, 1893, 25 ss.

e), c.p.p.<sup>50</sup>.

Seguendo lo stesso orientamento, la Corte di Cassazione ha statuito, a proposito di un caso nel quale il giudice di merito, dopo aver acquisito una consulenza tecnica grafologica, disposta in un giudizio civile e prodotta dall'imputato, ne aveva disatteso il contenuto sulla base di una complessa operazione valutativa, esposta in motivazione, avente le caratteristiche di una vera e propria perizia, che *«in tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove; non gli è viceversa consentito di rinunciare all'apporto del perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche, tecniche ed artistiche. Invero, in tal modo non sarebbe consentito alla parte di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici e quindi, da un lato, di incidere sull'iter di acquisizione della prova, dall'altro di esaminare e contrastare, prima della decisione, la prova eventualmente a lui sfavorevole»*<sup>51</sup>.

Il Giudice di legittimità, dunque, ha tendenzialmente ritenuto indispensabile l'apporto dell'esperto in grafologia ai fini dell'accertamento del reato contestato, quando oggetto dell'imputazione sia l'attribuibilità del falso ad un determinato soggetto<sup>52</sup>, pur avendo, al contempo, affermato che, in tal caso, il giudice di merito deve prestare la massima attenzione nel rispettare i principi in tema di valutazione degli apporti probatori forniti da esperti forniti di specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, in considerazione alla "natura" che connota l'accertamento più strettamente grafologico *«fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva di colui che vi procede, piuttosto che da leggi scientifiche universali»*, che comporta per il giudice l'obbligo di *«fornire autonoma, accurata e rigorosa giustificazione delle ragioni per cui, in presenza di pareri discordanti, una valutazione sia preferibile a quella di segno*

---

<sup>50</sup> TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 352.

<sup>51</sup> Cass., sez. V, 15 giugno 1999, n. 9047 Cass., sez. V, 15 giugno 1999, n. 9047.

<sup>52</sup> Cass., sez. V, 22 dicembre 1998, n. 2337, *«In tema di falso in cambiali, ai fini dell'accertamento del reato, non è sempre necessario procedere a perizia grafologica, nel caso in cui la prova della falsità possa essere desunta da altri elementi o da altre circostanze obiettive. Viceversa, per l'attribuibilità di tale falso ad un determinato soggetto, trattandosi di titolo di credito a formazione libera, e che quindi può essere da chiunque riempito in qualsiasi parte (e dunque anche nella indicazione del beneficiario), appare necessaria ogni indagine atta ad individuare il soggetto che abbia avuto in disponibilità il titolo e che lo abbia messo in circolazione ovvero all'incasso. (Nella fattispecie, la Corte ha censurato il giudice di merito che si era limitato ad ascoltare l'apparente beneficiario del titolo e che, sulla base delle dichiarazioni di estraneità di costui e della contumacia dell'imputato, aveva affermato la responsabilità di quest'ultimo)»*.

*difforme»<sup>53</sup>.*

Alla luce delle considerazioni che si sono sin qui svolte, si può, allora, fondatamente concludere che ampio ed impegnativo è il ruolo che si deve riconoscere nella procedura penale, o come perito del giudice o come consulente del pubblico ministero o di una delle parti private, al grafopatologo, che, sulla base delle sue conoscenze grafologiche derivanti, più che da una sua “*valutazione soggettiva*”, dallo studio delle scienze mediche e psicologiche, fornisce un apporto rilevante per l'accertamento dei fatti di reato contestati e della responsabilità della persona accusata di averlo commesso secondo le regole del giusto processo, tutte le volte in cui si controverta sulle condizioni psico-fisiche dipendenti da cause patologiche dell'autore di uno scritto processualmente rilevante.

*Antonello Gustapane*

*sost. proc. presso la Procura della Repubblica di Bologna*

*professore a contratto in diritto penale-amministrativo presso la SPISA dell'Università di  
Bologna*

---

<sup>53</sup> Cass., sez. V, 9 maggio 2012, n. 23613, dove si è detto, a proposito di un caso di contraffazione di testamento olografo *ex art. 491 c.p.*, che era fondato il motivo di ricorso per difetto di motivazione della sentenza di appello, per i seguenti rilievi. «*La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, muove dal convergente giudizio espresso dai consulenti grafologici sulla non attribuibilità alla defunta della grafia delle due schede testamentarie per poi affidarsi esclusivamente alle conclusioni rilasciate da quello della parte civile per identificare nell'imputata l'autrice delle medesime, giudizio che invece l'altro consulente aveva ritenuto di non poter formulare, riscontrando solo alcune similarità tra le grafie poste a confronto. E la Corte territoriale ancora la sua valutazione sostanzialmente al fatto che il primo consulente avrebbe identificato, accanto a similarità calligrafiche (individuate anche dall'altro consulente, ma come detto non giudicate risolutive), anche coincidenze grafonomiche in grado di evidenziare caratteristiche distintive delle due scritture tali da ricondurne la paternità alla stessa persona e cioè alla P. in quanto certa autrice dei saggi di confronto, nonché al rilievo secondo cui quelli esaminati dallo stesso consulente sarebbero stati in numero maggiore. Tale motivazione non può ritenersi adeguata sotto diversi profili. Innanzitutto è contraddittorio e manifestamente illogico l'aver preferito il responso del consulente di parte civile dopo aver affermato che questi ha svolto il suo accertamento su un numero di saggi grafici maggiore pur riscontrando, dal punto di vista calligrafico, le medesime somiglianze identificate da quello del pubblico ministero, giacché non viene spiegato per quale ragione il più ampio orizzonte d'indagine sarebbe effettivamente presupposto della ritenuta superiore affidabilità della prima consulenza, ma soprattutto se nella seconda le coincidenze grafonomiche non siano state invece rilevate ovvero siano state ritenute non significative o addirittura inesistenti. Sulla base del volume dell'informazione riversata nella sentenza non appare in definitiva coerente il risultato probatorio ricavato dai giudici d'appello, tanto più che gli stessi non hanno spiegato per quali ragioni si sarebbe determinata tale disomogeneità sull'oggetto dell'indagine dei due consulenti (invero contestata dalla difesa) e perché non è stato ritenuto necessario sanarla. Ancora la Corte territoriale non spiega se il consulente del pubblico ministero è stato ritenuto non attendibile, atteso che il provvedimento impugnato si limita ad accantonare le sue conclusioni, sancendone apoditticamente la sostanziale irrilevanza. In realtà la mancanza di tali spiegazioni rende priva di adeguata giustificazione l'elezione della prima consulenza a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputata».*



